

Onorari - Avvocati interni degli enti locali - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10402 del 21/04/2025 (Rv. 674797-02)

Compensi - Misura - Limiti - Sussistenza - Rilevabilità.

I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), spettano nella misura stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento interno e non possono superare i limiti all'erogazione di somme previsti da disposizioni di legge che impongono vincoli alla capacità di spesa della P.A.; tali limiti, ove fissati dalla legge in via inderogabile e determinata, possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice adito per l'adempimento in base al principio iura novit curia, mentre, ove debbano essere individuati dalla P.A. con atti organizzativi interni, vanno allegati e dimostrati dall'ente che ne eccepisca la concreta vigenza.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10402 del 21/04/2025 (Rv. 674797-02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2697